

TI_GERICHTE 11.2018.95 vom 4. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.95_d20110304

FR: TI_GERICHTE 11.2018.95 du 4 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 11.2018.95 del 4 marzo 2011

Regeste

Modifica di sentenza di divorzio: contributi per i figli

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è sicuramente il caso nella fattispecie, poiché davanti al primo giudice era litigioso l'aumento dei contributi alimentari in favore delle figlie dal 1° gennaio 2014 per un importo compreso tra fr. 1548.– mensili e fr. 1147.– mensili complessivi. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al legale dell'attrice il 9 luglio 2018 (tracciamento dell'invio n. 98._____, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al

E. 15

agosto 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC . Introdotto il 7 settembre 2017 (timbro postale sulla busta d'invio, agli atti), l'appello in esame è pertanto tempestivo. 2. La legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per un figlio compete sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenni, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016, consid. 3). Nulla ostava dunque a che AP 1 convenisse in giudizio AO 1, seppure oggetto della controversia siano i contributi alimentari per le figlie. Il 20 novembre 2017 nondimeno E_____ ha compiuto 18 anni e dopo di allora essa soltanto avrebbe potuto far valere pretese di mantenimento, quand'anche riferite al periodo precedente la sua maggiore età (DTF 142 III 78). Occorrerebbe quindi consultare la figlia per sapere se ratifichi l'appello della madre in relazione al postulato aumento di quei contributi (DTF 129 III 55). Dato il presumibile esito del ricorso, non gioverebbe tuttavia procedere in tal senso. Tanto vale quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello. 3. I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio per figli minorenni sono già stati ricapitolati dal Pretore aggiunto e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018, consid. 3 con richiami). Al riguardo basti rammentare che il giudice modifica o toglie tali contributi su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica o la soppressione presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato l'ultima volta. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (RtiD I-2017 pag. 616 consid.

5 con richiami). 4. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto, dipendente della M _____ S.p.A. con sede a _____, conseguiva nel 2011, al momento del divorzio, un reddito di fr. 6000.– netti e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2100.– mensili. Quel reddito è passato a fr. 10 218.– mensili nel 2014, a fr. 10 944.20 mensili nel 2015 e a fr. 12 212.65 mensili nel 2016, come pure presumibilmente nel 2017, compreso il provento dalla locazione di un appartamento a _____. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 3322.40 (recte: fr. 4922.40) mensili a valere dal maggio del 2015 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1600.–, pasti fuori casa fr. 220.–, manutenzione del bruciatore fr. 27.20, tassa uso fognatura fr. 10.70, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 39.60, assicurazione incapacità lucrativa fr. 12.55, assicurazione sulla vita fr. 425.–, assicurazione sulla vita per E _____ ed Em _____ fr. 230.–, giardiniere fr. 171.–, olio da riscaldamento fr. 177.50, spazzacamino fr. 10.85, spese di trasferta fr. 798.–), mentre prima di allora AO 1 non pagava spese accessorie per l'alloggio (fr. 397.25 mensili complessivi), di modo che il suo fabbisogno minimo non eccedeva fr. 2925.15 (recte : fr. 4525.15) mensili. Quanto a AP 1, il Pretore aggiunto ha accertato che al momento del divorzio essa non svolgeva attività lucrativa, ma che il mese dopo la sentenza di divorzio essa ha cominciato a lavorare per L _____ SA a _____ con un grado d'occupazione del 50%, esteso nel settembre del 2012 all'80%. Egli ha conteggiato così le entrate di lei in 6183.15 mensili nel 2014, in fr. 6132.15 mensili nel 2015 e in fr. 6359.25 mensili nel 2016. Riguardo al fabbisogno minimo dell'interessata, il primo giudice l'ha stabilito in fr. 4177.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 808.35 [già dedotte le quote di un terzo e di un quarto comprese nei fabbisogni in denaro di E _____ ed Em _____]), premio della cassa malati fr. 254.70, pasti fuori casa fr. 220.–, leasing dell'automobile fr. 343.15, imposta di circolazione fr. 21.50, assicurazione dell'automobile fr. 126.95, carburante e manutenzione del veicolo fr. 300.–, parcheggio fr. 75.–, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 14.50, “terzo pilastro” fr. 328.90, onere fiscale fr. 334.15), stimando che al momento del divorzio il fabbisogno minimo potesse equivalere all'attuale, eccettuate le spese connesse con l'esercizio della professione e le imposte, onde un ammontare di fr. 3245.05 mensili. Per quel che attiene al fabbisogno in denaro di E _____ ed Em _____, il Pretore aggiunto ha ricordato che il contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per ogni figlia pattuito al momento del divorzio non comprendeva il premio della cassa malati né le spese mediche e dentistiche, assunte direttamente dal padre. Egli ha determinato così i fabbisogni in denaro delle figlie in base alla tabella 2013/2014/2015 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dopo avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo, commisurato l'onere per cura e educazione al grado d'occupazione della madre e tolto fr. 200.– mensili per il premio della cassa malati e le spese mediche. Ne è risultato un fabbisogno in denaro di fr. 1613.– mensili per E _____ (fr. 1860.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 330.– e le spese mediche di fr. 200.–, adattato il costo dell'alloggio da fr. 310.– a fr. 646.– [un terzo di fr. 1940.–] e quello per cura e educazione da fr. 265.– a fr. 212.– [attività lucrativa della madre all'80%]), rispettivamente di fr. 1560.– mensili per Em _____ (fr. 1860.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 206.– [recte: fr. 260.–] e le spese mediche di fr. 200.–, adattato il costo dell'alloggio da fr. 310.– a fr. 525.– [un quarto di fr. 1940.–] e quello per cure e educazione da fr. 265.– a fr. 212.– [attività lucrativa della madre all'80%]). Per finire il Pretore aggiunto

ha rammentato che, stando alla convenzione di divorzio, il contributo alimentare per le figlie sarebbe rimasto invariato anche dopo il 31 dicembre 2013, quando sarebbe venuto meno il contributo alimentare di fr. 1800.– mensili per la moglie. Posto ciò, egli ha appurato che con un'entrata media di fr. 11 124.95 mensili, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo di fr. 3322.40, dedotto il margine disponibile di fr. 1800.– mensili pattuito per convenzione e versati i contributi alimentari per le figlie, il convenuto conserva ancora fr. 3700.– mensili circa. Quanto a AP 1, il primo giudice ha constatato che al momento del divorzio essa non aveva alcuna disponibilità finanziaria, mentre ora fruisce di un margine di fr. 2047.50 mensili sul fabbisogno minimo. Tenuto conto che il margine disponibile di AO 1 si aggira sui fr. 6000.– mensili, il Pretore aggiunto ha ritenuto che il fabbisogno in denaro delle figlie andrebbe posto nella proporzione di due terzi a carico del padre e di un terzo a carico della madre. Non giustificando ciò un aumento dei contributi fissati originariamente per convenzione, egli ha respinto l'azione principale. Quanto alla riconvenzione, il primo giudice ha reputato che la differenza dei contributi da lui calcolati rispetto a quelli stipulati per convenzione (fr. 75.– in meno per E_____, fr. 110.– in meno per Em_____) non giustifichi una riduzione, mentre la richiesta di condannare la madre a versare contributi di mantenimento per le figlie dal novembre del 2017, quando E_____ ed Em_____ si sono trasferite dal convenuto, risulta ormai superata alla luce della nuova azione di modifica promossa nel frattempo dall'ex marito. 5. Nell'appello AP 1 riconosce che i redditi e i fabbisogni minimi accertati dal Pretore aggiunto sono corretti, ma si duole del fatto che sia stata calcolata male la media dei redditi del convenuto, e pertanto il margine disponibile di lui. Essa fa valere che la media di quelle entrate andava determinata tenendo conto dei redditi conseguiti da AO 1 fra il 2014 e il 2017, non solo fra il 2014 e il 2016. Sostiene inoltre che fra il 2015 e il 2017 il Pretore aggiunto ha trascurato il provento della locazione del menzionato appartamento a _____, sicché il reddito medio dell'ex marito fra il 2014 e il 2017 (quattro anni) va portato da fr. 11 124.95 a fr. 11 988.88 mensili. Nelle osservazioni all'appello il convenuto aderisce all'argomentazione dell'interessata e ammette un introito medio di fr. 11 988.88 mensili (memoriale, pag. 4). Il dato va dunque rettificato di conseguenza. 6. L'attrice afferma poi che, dedotto dal reddito medio del convenuto il fabbisogno minimo (fr. 2925.15 mensili nel 2014 e fr. 3322.40 mensili dal 2015 al 2017), il margine disponibile di lui si attesta sull'arco del quadriennio a fr. 8666.48 mensili. Pur sollevando dubbi sul margine di fr. 1800.– che il Pretore aggiunto ha ritenuto pattuito per convenzione, essa medesima si fonda sull'identico presupposto e ricalcola quel margine, ai fini del riparto proporzionale del fabbisogno in denaro delle figlie tra i genitori, in fr. 6860.– mensili (arrotondati) invece dei fr. 6000.– mensili considerati dal primo giudice. Il convenuto obietta che il Pretore aggiunto è incorso in errore riguardo al calcolo del suo fabbisogno minimo, il quale dalla somma delle voci esplicitamente riconosciute nella sentenza impugnata risulta in realtà di fr. 4525.15 mensili nel 2014 e di fr. 4922.40 mensili dal 2015 al 2017. Una volta dedotto dal reddito medio di fr. 11 883.82 mensili quel fabbisogno minimo e il margine disponibile di fr. 1800.– mensili pattuito per convenzione, egli prosegue, a lui sono rimasti unicamente fr. 5663.73 mensili nel 2014 e fr. 5226.48 mensili dal 2015 al 2017. Nella replica spontanea dell'8 novembre 2018 l'appellante oppone, da parte sua, di non avere mai inteso riconoscere altro se non il fabbisogno minimo del convenuto accertato dal primo giudice. a) Il Pretore aggiunto è effettivamente caduto in errore sommando le voci riconosciute nel fabbisogno minimo del convenuto, che – come si è accennato (consid. 4) – ammonta in realtà a fr. 4525.15 mensili (non a fr. 3322.40) nel 2014 e a fr. 4922.40 mensili (non a fr. 2925.15) dal maggio del 2015 in poi. La differenza di

fr. 1600.– mensili sembrerebbe ricondursi al costo dell'alloggio, trascurato dal Pretore aggiunto, ma che trova riscontro agli atti sia per il periodo precedente il maggio del 2015 (interrogatorio di AO 1 dell'11 ottobre 2016, verbale, pag. 10 in fondo) sia per il periodo successivo (doc 4; deposizione di M_____ J_____ del 30 novembre 2016, verbale pag. 15). L'appellante fa notare di avere contestato in prima sede talune voci del fabbisogno minimo addotto dall'ex marito, ma non ripropone le sue censure in appello. Anche gli accertamenti del primo giudice sull'ammontare del fabbisogno minimo del convenuto vanno rettificati perciò di conseguenza. b) Dovendosi calcolare contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, come in concreto, si giustifica di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD II-2012 pag. 880 in alto). Nella fattispecie l'attrice ha chiesto l'aumento dei contributi litigiosi retroattivamente dal 1° gennaio 2014, ma la modifica sarebbe potuta decorrere al più presto il 2 feb braio 2014, un anno prima dell'introduzione dell'azione (art. 279 cpv. 1 CC; DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III 504 consid. 3b/aa). Inoltre le figlie si sono trasferite dal padre il 1° novembre 2017, sicché da quel momento i contributi in denaro di AO 1 decadono. Ciò premesso, la media del fabbisogno minimo del convenuto andrebbe calcolata dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017. Se si considera tuttavia che il reddito medio di lui è stato conteggiato dal 2014 al 2017 (quattro anni interi), giova attenersi al medesimo criterio. Ne risulta un fabbisogno medio di fr. 4790.– mensili (fr. 4525.15 dal gennaio del 2014 all'aprile del 2015, fr. 4922.40 dal maggio del 2015 al dicembre del 2017), in linea per di più con quello che si otterrebbe limitando la media al periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017. c) Quanto al margine disponibile di fr. 1800.– mensili che il primo giudice ha dedotto dal reddito di AO 1, l'appellante fa valere che “per un verso [il convenuto] conserva comunque un'eccedenza mensile superiore a quella accertata in sede di giudizio e che per l'altro verso la somma ritenuta non viene considerata nella ripartizione proporzionale delle eccedenze delle parti”. L'argomento non è di facile comprensione. È vero che in esito alla decisione impugnata il convenuto conserva un margine disponibile maggiore di quello che gli garantiva la sentenza di divorzio dopo il 31 dicembre 2013. Ed è altrettanto vero che nel giudizio impugnato il Pretore aggiunto ha detratto l'importo di fr. 1800.– prima di ripartire il fabbisogno in denaro delle figlie proporzionalmente tra i genitori. Sta di fatto che l'appellante non contesta l'accertamento del primo giudice sul “margine pattuito in convenzione di fr. 1800.–” (sentenza impugnata, consid. 6) né il metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto per tenere conto di quel margine, tanto ch'essa medesima lo applica in appello. Il fabbisogno in denaro delle figlie, poi, è ampiamente coperto, di modo che non si impone un intervento d'ufficio da parte di questa Camera. 7. A parere dell'appellante, anche considerando un margine disponibile di AO 1 attorno ai fr. 6000.– e un margine disponibile suo di fr. 2000.–, il fabbisogno in denaro delle figlie va posto per tre quarti (e non solo per due terzi) a carico del convenuto. Sulla base del margine disponibile registrato dall'ex marito (da lei calcolato in fr. 6860.– mensili) rispetto al proprio di fr. 2000.– mensili, l'appellante fa valere che al convenuto va addebitato il 77.4% del fabbisogno in denaro delle figlie, di modo che il contributo alimentare va fissato in fr. 1248.45 mensili per E_____ e in fr. 1207.45 mensili per Em_____. Nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta che la chiave di riparto applicata dal Pretore aggiunto sia erronea. Fa valere tuttavia che, calcolato correttamente il proprio fabbisogno minimo, il suo margine disponibile risulta di fr. 5266.48 mensili e quello dell'attrice di fr. 2081.25 (reddito di fr. 6258.45, meno il fabbisogno minimo di fr. 4177.25). Come si è visto (consid. 5 e 6b), il fabbisogno minimo del convenuto ammonta mediamente a fr. 4790.– mensili a fronte di redditi da lui riconosciuti

per una media di fr. 11 988.– mensili. Dedotto il noto “margine pattuito in convenzione di fr. 1800.–” (sopra, consid. 6c), rimangono fr. 5398.– mensili. Quanto all'attrice, il convenuto rivaluta il reddito di lei in fr. 6258.45 mensili, ma non spiega minimamente per quali motivi ci si debba scostare dal reddito medio accertato dal Pretore aggiunto di fr. 6225.– mensili (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9 in alto). Totalmente privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'assunto non può essere vagliato oltre. Ne discende che all'attrice rimane ogni mese, come rileva il Pretore aggiunto, un agio di fr. 2047.– (loc. cit.). 8. Dato quanto precede, il riparto del fabbisogno in denaro delle figlie tra i genitori va eseguito sulla base dei seguenti parametri: margine disponibile medio del convenuto: fr. 5398.– mensili; margine disponibile medio dell'attrice: fr. 2047.– mensili; fabbisogno in denaro di E_____ : fr. 1613.– mensili; fabbisogno in denaro di Em_____ : fr. 1560.– mensili. Alla luce di ciò il contributo alimentare per E_____ ed Em_____ fissato nella convenzione originale di divorzio (equivalente al 70–75% del margine disponibile di cui fruisce oggi il convenuto) resiste equitativamente alla critica. L'appello si rivela così destinato all'insuccesso. 9. Si aggiunga per abbondanza che l'esito del giudizio non muterebbe neppure se ci si scostasse dal metodo di calcolo adottato dal primo giudice (applicato anche dall'appellante) e ci si dipartisse da un margine disponibile del convenuto di fr. 7198.– mensili (reddito di fr. 11 988.–, dedotto il fabbisogno minimo medio di fr. 4790.–), senza tenere conto del ripetuto “margine pattuito in convenzione di fr. 1800.–” (sopra, consid. 6c). Si volesse procedere a tale stregua, infatti, bisognerebbe badare alla circostanza che il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo diritto del mantenimento del figlio (RU 2015 pag. 4299), il quale si applica anche alle cause pendenti (art. 13 c bis tit. fin. CC e art. 407 b cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 587). Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017, quando le figlie si sono trasferite dal padre, il fabbisogno in denaro di E_____ ed Em_____ andrebbe determinato così in base alla tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, nella quale non figura più una posta per “cura e educazione”, giacché in sua vece si determina in conformità al nuovo diritto un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, come in concreto, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 II 386 consid. 7.1.4, ribadito nella sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.1 destinato a pubblicazione). a) Quanto al fabbisogno in denaro, dipartendosi dalla citata tabella del 2017, risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1181.– mensili per E_____ (fr. 1591.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 320.–, il premio della cassa malati di fr. 106.–, le spese sanitarie di fr. 150.– [assunte dal convenuto] e adattato il costo dell'alloggio da complessivi fr. 480.– a fr. 646.– [un terzo di fr. 1940.–]) e di fr. 1080.– mensili per Em_____ (fr. 1591.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 260.–, il premio della cassa malati di fr. 106.–, le spese sanitarie di fr. 150.– e adattato il costo dell'alloggio da complessivi fr. 480.– a fr. 485.– [un quarto di fr. 1940.–]). Non vi è spazio invece per un contributo di accudimento, l'appellante affidataria essendo in grado di far fronte con il proprio reddito al proprio fabbisogno minimo. b) Il fabbisogno in denaro delle figlie dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017 risulta così mediamente di fr. 1517.– mensili per E_____ (fr. 1613.– mensili dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2016 e fr. 1181.– mensili dal 1° gennaio al 31

ottobre 2017), rispettivamente di fr. 1453.– mensili per Em_____ (fr. 1560.– mensili dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2016 e fr. 1080.– mensili dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017). Ne risulta il seguente riparto proporzionale del fabbisogno in denaro delle figlie: margine disponibile medio del convenuto: fr. 7198.– mensili; margine disponibile medio dell'attrice: fr. 2047.– mensili; fabbisogno medio in denaro di E_____: fr. 1517.– mensili; fabbisogno medio in denaro di Em_____: fr. 1453.– mensili. Il contributo alimentare per E_____ ed Em_____ fissato nella convenzione originale di divorzio equivarrebbe perciò al 75–80% del margine disponibile di cui beneficia oggi il convenuto. A maggior ragione la sentenza impugnata resisterebbe pertanto alla critica. 10. L'appellante postula anche una diversa suddivisione delle spese relative all'azione principale e l'assegnazione di ripetibili ridotte per tale azione, come pure l'addebito al convenuto delle spese riguardanti la domanda riconvenzionale e la rifusione di adeguate ripetibili. La domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto. 11. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili. 12. Copia dell'attuale sentenza è comunicata anche alla figlia E_____, maggiorenne, e conformemente all'art. 301 lett. b CPC alla figlia Em_____. 13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, se appena si considera l'aumento dei contributi alimentari ancora in discussione davanti a questa Camera (fr. 98.45 mensili per E_____, fr. 57.45 mensili per Em_____) dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2017 (46 mensilità, per complessivi fr. 7171.40). La situazione non muterebbe nemmeno ove si volesse considerare che, secondo la convenzione di divorzio e fino a una sua eventuale modifica, i contributi ivi stabiliti erano dovuti fino alla maggiore età delle figlie (47 mensilità per E_____ e 67 mensilità per Em_____, pari a complessivi fr. 8476.30). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.